

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 164° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 settembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Riservatezza – Dati personali – Norme della Regione Puglia – Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità – Previsione che le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno provvedono autonomamente all’installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali – Disciplina.**
- Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 (“Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”), art. 3. Pag. 1
- N. 116. Ordinanza della Corte d’appello di Bologna del 9 maggio 2023
- Reati e pene – Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato – Previsione che, in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice – Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata, invece, con le modalità stabilite dall’art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975.**
- Reati e pene – Pene sostitutive – Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno.**
- Reati e pene – Pene sostitutive – Ipotesi di responsabilità penale e revoca – Denunciata previsione che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare è punito ai sensi dell’art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per più di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell’art. 56 della legge n. 689 del 1981.**
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), nella parte in cui modificano, rispettivamente, il primo comma dell’art. 56, il primo comma dell’art. 69 e il secondo comma dell’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Pag. 6
- N. 117. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 19 luglio 2023
- Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento – Omessa previsione di un limite temporale all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.**
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), art. 142, comma 2. Pag. 10



N. 118. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 giugno 2023

Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Previsione della procedibilità d'ufficio.

- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1), in relazione all'art. 625, primo comma, numero 7), del medesimo codice.

Pag. 17

N. 119. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2023

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. - Mancata previsione.

- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

Pag. 20



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 25

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2023
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Riservatezza – Dati personali – Norme della Regione Puglia – Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità – Previsione che le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno provvedono autonomamente all’installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali – Disciplina.

- Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 (“Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”), art. 3.

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, pubblicata nel BUR n. 58 del 20 giugno 2023, recante: «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023.

Sul B.U.R. n. 58 del 20 giugno 2023 della Regione Puglia è stata pubblicata la legge regionale 15 giugno 2023, n. 13.

Per quanto in questa sede d’interesse, le disposizioni impugnate così dispongono:

«Art. 3.

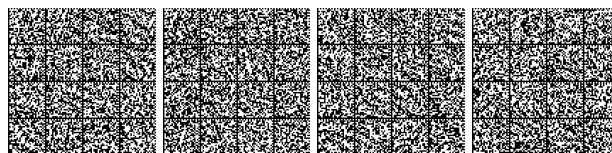
Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy

1. Le strutture private adibite all’attività di cui all’art. 1 provvedono autonomamente all’installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso di cui al comma 1 devono essere installati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture di cui all’art. 1 è vietato l’utilizzo di webcam.

3. L’installazione del sistema di videosorveglianza è effettuata in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e al regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Per l’attivazione è necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori.

— 1 —



4. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è inoltre adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata.

5. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate (dunque, nel suo art. 3).

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, legge regionale Puglia, 15 giugno 2023, n. 13 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione sotto il profilo dell'ordinamento civile e penale, e dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione al regolamento (UE) n. 2016/679 («GDPR») e al decreto legislativo n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento al GDPR e di modifica al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); nonché in relazione alla direttiva (UE) 2016/680 e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (norme interposte).

La legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)», reca all'art. 3 disposizioni in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza che si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, in ordine alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e sono, altresì, adottate in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Come sopra riportato, l'art. 3 legittima le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, all'autonoma installazione di sistemi di videosorveglianza.

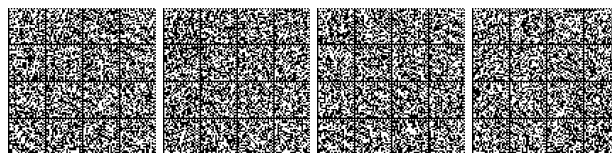
1. La disciplina regionale, nell'articolo censurato, interviene, dunque, sulla materia del trattamento dei dati personali, materia che la Corte, già nella sentenza n. 271/2005, ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La disciplina della tutela dei dati personali, riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale; essa rientra quindi nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione (e non anche, secondo la Corte, in quella in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui alla lettera *m*) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione, dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato).

La situazione relativa alle competenze in materia non è cambiata a fronte del mutato quadro ordinamentale, europeo ed interno.

La nuova normativa sulla protezione dei dati personali risulta dalle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito «GDPR»), nonché dalle disposizioni del codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) così come riformato dal decreto legislativo n. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Ulteriori modifiche al codice sono state successivamente apportate attraverso il decreto-legge n. 139 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2021.

Con il decreto legislativo n. 51 del 2018 l'ordinamento italiano ha, invece, attuato la direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.



La legge regionale, al comma 3 dell'art 3, si limita ad un generico richiamo alle disposizioni del GDPR e del decreto legislativo n. 101/2018 ed, inoltre, tale riferimento è limitato alla fase della «installazione» del sistema di videosorveglianza, restando del tutto oscuro e privo di disciplina il suo funzionamento ed uso con riferimento a diversi profili che impattano sulla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.

Il richiamo operato dalla legge regionale non è completo anche perché non viene puntualmente individuato l'intero plesso normativo di riferimento, da rinvenirsi, come s'è detto, anche nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in ragione dell'attribuzione all'autorità giudiziaria della competenza all'accesso alle videoriprese.

2. L'ultima parte del comma 3 dell'art. 3 allude, poi, quanto alla «attivazione» del sistema, alla necessità del «consenso» degli ospiti (o dei tutori), senza però chiarire se il consenso costituisca la base giuridica del trattamento e, in tal caso, le precise modalità attraverso cui esso dovrebbe essere prestato, specie per le situazioni di incapacità degli interessati.

Come è noto, però, affinché si possa legittimamente far valere la (residuale) base giuridica costituita dal consenso di cui all'art. 6, par. 1, lettera a), e 9, par. 1, lettera a) del GDPR, il consenso deve avere determinate caratteristiche.

A questo proposito va ricordato che il consenso, alla stregua dell'art. 4, n. 11 GDPR, è valido solo se consiste in una «manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato» a «che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento».

Va inoltre tenuto presente il considerando 43 del GDPR, secondo il quale «Per assicurare la libertà di prestare il consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato prestato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione».

In tale situazione la legge regionale appare del tutto oscura ed equivoca sul fatto che il consenso dell'interessato possa rappresentare un valido assenso alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati nelle Linee guida 3/2019 (all. 2) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, si occupa, specificamente, tra l'altro, della «base giuridica» che, ai sensi del GDPR, può giustificare il trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza.

Occupandosi del consenso, al punto 3.3 «Consenso (art. 6, paragrafo 1, lettera a)» il Comitato precisa:

«43. Il consenso deve essere prestato liberamente, deve essere specifico, informato e inequivocabile, come descritto nelle linee guida sul consenso.

44. Per quanto riguarda la sorveglianza sistematica, il consenso dell'interessato può fungere da base giuridica ai sensi dell'art. 7 (cfr: il considerando 43) solo in casi eccezionali. È nella natura della sorveglianza il fatto che questa tecnologia consenta di controllare contemporaneamente un numero non noto di persone. Il titolare del trattamento difficilmente sarà in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso prima del trattamento dei suoi dati personali (art. 7, paragrafo 1). Supponendo che l'interessato revochi il proprio consenso, sarà difficile per il titolare dimostrare che i dati personali non sono più oggetto di trattamento (art. 7, paragrafo 3)

...46. Se il titolare del trattamento desidera invocare il consenso, è suo dovere assicurarsi che ogni interessato che entra nella zona sottoposta a videosorveglianza abbia prestato il proprio consenso. Tale consenso deve soddisfare le condizioni di cui all'art. 7. L'ingresso in una zona sorvegliata contrassegnata (ad esempio, le persone sono invitate a passare attraverso uno specifico corridoio o cancello per accedere a una zona sorvegliata), non configura una dichiarazione o una chiara azione affermativa come necessarie per la validità del consenso, a meno che siano soddisfatti i criteri di cui agli articoli 4 e 7 descritti nelle linee guida sul consenso.

47. Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest'ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso.

48. La legge degli Stati membri o i contratti collettivi, compresi i «contratti di lavoro», possono prevedere norme specifiche sul trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro (cfr: l'art. 88)». (enfasi aggiunta).

Anche da tali indicazioni si ricava agevolmente che la legge censurata, oltre ad essere intervenuta in una materia riservata alla legislazione statale, ha anche omesso di considerare la disciplina europea di settore, affidandosi ad una base giuridica (il consenso) inappropriata allo scopo, anche tenuto conto delle finalità della disciplina in cui la videosorveglianza è inserita.



A tale ultimo riguardo si osserva che la legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

Orbene, condizionare la liceità della videosorveglianza al consenso dell'ospite significa anche trascurare del tutto la posizione dei lavoratori della struttura che pure sono coinvolti nel trattamento dei dati personali.

Come si ricava, invece, dall'art. 1 della legge regionale rubricato «Oggetto e finalità» «1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno».

È dunque evidente che l'oggetto del controllo tramite videosorveglianza sono (anche, se non soprattutto) i lavoratori addetti alla cura di anziani e disabili e dunque anche in relazione alla loro posizione dovrebbe essere valutata la liceità del trattamento ed individuata la base giuridica.

Va osservato, ulteriormente, che l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori deve avvenire ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che prevede, prioritariamente, l'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti, mentre la procedura autorizzatoria pubblica presso l'Ispettorato del lavoro risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell'assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse (l'efficacia di tale disposizione è espressamente affermata dall'art. 114 del codice della privacy «Garanzie in materia di controllo a distanza», in base al quale «Resta fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300»).

La legge regionale impugnata trascura del tutto la posizione dei lavoratori e le garanzie per questi stabilite dalla legge affidando al consenso dei (soli) ospiti della struttura il presupposto di liceità di un sistema di trattamento dei dati che incide anche su altri (i lavoratori) e senza contemplare, né richiamare le relative garanzie.

3. La legge regionale appare, inoltre, violare il principio di proporzionalità il cui rispetto è necessario, ai sensi degli articoli 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 5, par. 1, lett c) del regolamento UE 2016/679, per la legittimità di una previsione normativa incidente su diritti fondamentali.

Il rispetto del principio di proporzionalità dovrebbe comportare una analisi attenta – nella fattispecie del tutto omessa – sul se effettivamente tutti i luoghi indicati presentino un grado di rischio adeguato a legittimare una limitazione significativa della libertà del lavoratore nell'adempimento della prestazione, assumendo parametri quali i fattori di rischio propri del contesto di riferimento, assicurando che il ricorso a uno strumento di monitoraggio così invasivo avvenga solo laddove altre misure meno limitative della riservatezza risultino inefficaci.

Ogni intervento normativo in materia deve necessariamente coniugare, infatti, la tutela di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità rispetto al rischio di abusi e violenze, l'esigenza di ricostruzione probatoria di reati per i quali nella maggior parte dei casi non si dispone di testi in grado di agevolare gli accertamenti, la libertà del lavoratore nell'adempimento della prestazione e, infine, il diritto alla protezione dei dati personali dei vari soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza (i lavoratori, ed anche gli ospiti delle strutture di cura).

È, dunque, evidente che il bilanciamento dei descritti, diversi interessi in gioco di natura fondamentale con il diritto alla protezione dei dati personali è devoluto allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Nel disciplinare l'attività di videosorveglianza nelle strutture residenziali di cura di anziani e disabili la legge regionale in esame interviene, quindi, al di là delle stesse competenze regionali, in un ambito riservato al legislatore statale cui spetta declinare i principi di protezione dati nello specifico contesto considerato e il bilanciamento con gli altri interessi giuridici in gioco.

Di tale riserva è significativa non solo la previsione, con legge statale, del fondo di cui all'art. 5-septies, comma 2, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), ma anche il criterio di delega di cui all'art. 4, comma 2, lettera r), legge 23 marzo 2023, n. 33, che annovera infatti, nell'ambito dei criteri di accreditamento delle strutture di cura per anziani, oggetto di semplificazione previo parere in Conferenza unificata, «...la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti».

Tali norme dimostrano l'esigenza di una complessiva regolazione statale delle ipotesi di ammissibilità dell'installazione di sistemi di videosorveglianza in contesti residenziali di cura.

Tra la XVII e la XVIII legislatura, infatti, le Camere hanno discusso alcune proposte di legge volte precisamente a disciplinare l'utilizzo delle videoriprese nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

La legge regionale in esame, proprio per la scelta di autonoma disciplina della materia, così fortemente incidente sulle garanzie di protezione dei dati, non si muove nell'ambito «interstiziale» delineato dalla Corte come legittimo spazio d'intervento per il legislatore di livello sub-statale, nel rispetto peraltro della cornice normativa di riferimento



essendo la protezione dei dati personali attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva in quanto ricondotta, comma ritenuto nella citata sentenza n. 271 del 2005, alla materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Né vale a superare i rilievi esposti l'affermazione, presente nella legge regionale, circa la necessità del rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, in assenza di una formulazione della norma in concreto conforme ai parametri generali di liceità in materia e vista la incompleta individuazione del corretto plesso normativo di riferimento.

Per completezza, si ricorda che la Corte ha chiarito che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato sono inibiti alle regioni interventi diretti ad incidere sulla disciplina statale, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. In tal senso la sentenza 40/2017 ha ribadito che, in materie di competenza esclusiva dello Stato, come quella ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sono «inibiti alle regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)».

4. La disciplina regionale, peraltro, non individua neppure i tempi di conservazione delle videoriprese, ciò che costituisce elemento essenziale della disciplina di protezione.

I dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (art. 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR) e lo Stato (con disciplina uniforme a livello nazionale) può prevedere disposizioni specifiche per i periodi di conservazione con riguardo alla videosorveglianza a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del GDPR.

Le citate linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati si occupano al punto 120 della necessità che sia previsto un periodo di conservazione dei dati raccolti, ma su questo aspetto la legge impugnata omette ogni indicazione.

5. Infine, il comma 5 del medesimo art. 3, che prevede che le videoregistrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti, reca una disposizione che investe specifici aspetti che afferiscono all'ordinamento penale, poiché interferisce con le prerogative dell'autorità giudiziaria (inquirente), risultando quindi anch'essa in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria non è, peraltro, disciplinato dal RGPD (si veda l'art. 2, paragrafo 2, lettera d), bensì dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie come attuata dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 5, che, come già esposto, non è neppure indicato o richiamato nella disposizione censurata.

Alla luce di quanto sopra esposto l'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, che legittima le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, all'autonoma installazione di sistemi di videosorveglianza, reca una disciplina invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale (cui la Corte, con sentenza 271 del 2005, ha ricondotto la normativa di protezione dei dati) ed appare, altresì, in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), della direttiva (UE) 2016/680 e delle norme nazionali che a quelle disposizioni hanno dato attuazione (decreto legislativo n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento al GDPR e di modifica al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice della privacy -, nonché decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51).

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023;
2. Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Roma, 17 agosto 2023

L'Avvocato dello Stato: DE BONIS



N. 116

Ordinanza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di B. S.

Reati e pene – Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato – Previsione che, in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice – Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata, invece, con le modalità stabilite dall'art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975.

Reati e pene – Pene sostitutive – Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.

Reati e pene – Pene sostitutive – Ipotesi di responsabilità penale e revoca – Denunciata previsione che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per più di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell'art. 56 della legge n. 689 del 1981.

- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), nella parte in cui modificano, rispettivamente, il primo comma dell'art. 56, il primo comma dell'art. 69 e il secondo comma dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

dott. M. De Simone, Presidente;

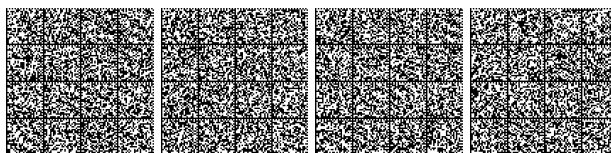
dott. E. Milelli, consigliere;

dott. S. Cividali, consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza con sentenza del Tribunale di Modena in composizione collegiale in data 9 luglio 2020 B... S... è stato condannato all'esito dell'istruzione dibattimentale alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di peculato continuato in danno dei numerosi soggetti deboli di cui era amministratore di sostegno per nomina del giudice tutelare del Tribunale di Modena.

La difesa impugnava la predetta sentenza proponendo vari motivi di appello e veniva fissata udienza dinanzi a questa Corte in data 27 gennaio 2023, poi rinviata al 24 febbraio 2023 per legittimo impedimento del difensore dell'appellante. *Medio tempore* sono pervenute le revoche di costituzione provenienti da tutte le parti civili costituite nel processo di primo grado. In data 22 febbraio 2023, dopo aver depositato una memoria difensiva, la difesa dell'appellante proponeva istanza di concordato ex art. 599-bis del codice di procedura penale alla pena finale di anni quattro di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, rideterminazione del trattamento sanzionatorio e declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione di una parte della condotte, con rinuncia dei restanti motivi. Rispetto a tale ultima istanza è intervenuto il consenso del P.G.

La difesa ha avanzato inoltre richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis del codice penale come aggiunto dal decreto legislativo n. 150/2022 e 56 legge n. 689/1981 come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera c) del decreto legislativo citato e il processo è stato rinviato all'udienza del 30 marzo 2023 e successivamente all'odierna udienza per consentire l'acquisizione dall'UEPE del relativo programma, completo delle indicazioni e dei chiarimenti richiesti da questa Corte.



La Corte ritiene preliminare a tale decisione nel merito circa l'applicabilità della pena sostitutiva *de qua*, la valutazione dei profili di costituzionalità delle norme predette per le ragioni di seguito esposte.

Tale questione è infatti rilevante nel caso concreto a fronte della effettiva possibilità di disporre la sostituzione della pena detentiva di cui alla richiesta *ex art. 599-bis*) del codice di procedura penale con la pena della detenzione domiciliare.

Si rileva del pari la non manifesta infondatezza della predetta questione.

L'art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», nel dettare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, di cui al comma 1 del medesimo disposto, prevedeva che la disciplina dell'istituenda pena sostitutiva della detenzione domiciliare si allineasse, sia nei profili sostanziali e processuali, sia con riguardo alla responsabilità penale discendente dagli obblighi da essa derivanti, alla disciplina normativa esistente per la sanzione alternativa della detenzione domiciliare. Questo, infatti, il tenore letterale delle disposizioni dell'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021, nella parte di interesse: «[...] per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione» (lett. *f*); «mutuare dagli articoli 47 [...], la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi [alla pena sostitutiva] della detenzione domiciliare» (lett. *n*).

Nell'affidare al legislatore delegato il compito di disciplinare la nuova pena alternativa, il legislatore delegante ha dunque dettato, in maniera esplicita, oltre che analitica, plurimi limiti accumulati da un unico denominatore: la ritenuta, e ribadita, esigenza di normare i vari profili dell'introducenda pena sostitutiva della detenzione domiciliare in maniera omogenea a quanto già previsto per la detenzione domiciliare, quale misura alternativa della detenzione, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

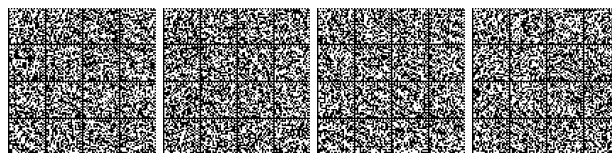
Tale esigenza, del resto, appare agevolmente comprensibile, poiché il legislatore delegante non ha seguito il modello del legislatore del 1981, che «inventò» sanzioni nuove, ma ha solo inteso includere, in un'ottica di possibile deflazione processuale, nelle tipologie di pene a disposizione del giudice della cognizione penale, modalità di espiazione della pena detentiva già rimesse in via esclusiva alla valutazione della magistratura di sorveglianza. Da ciò la reiterata indicazione, nei principi e criteri direttivi che dovevano essere seguiti nell'esercizio della delega in materia di pena sostitutiva della detenzione domiciliare, di evitare qualunque difformità dei presupposti di accesso e della disciplina fra la pena sostitutiva della detenzione domiciliare e la misura alternativa della detenzione domiciliare che non fosse strettamente correlata alla loro natura e, dunque, in qualche modo, da tale diversa natura imposta e giustificata, pena l'introduzione di una disciplina normativa manifestamente irragionevole rispetto al medesimo comparto normativo dell'esecuzione delle sanzioni penali detentive.

Ebbene, in primo luogo, non pare che il richiamo allo «statuto» della detenzione domiciliare, come conosciuto e formato nell'ordinamento penitenziario, sia stato rispettato dall'art. 71, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 1650 del 2022 nella parte in cui, modificando il primo comma dell'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha stabilito che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.».

E ciò perché il diritto del condannato a rimanere lontano dal luogo impostogli per l'espiazione della pena per dodici ore al giorno - affinché sia garantito il soddisfacimento di sue comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute - e comunque per almeno quattro ore al giorno - qualora le summenzionate esigenze non sussistano o non possano essere comprovate - che tale disposizione sancisce, non trova riscontro alcuno nella disciplina della preesistente misura alternativa della detenzione domiciliare.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354 che regolamentano la detenzione domiciliare, ovvero il comma 4 dell'art. 47-*ter* in materia di detenzione domiciliare cd. ordinaria e il comma 3 dell'art. 47-*quinquies* in materia di detenzione domiciliare speciale, infatti, non solo non stabiliscono in favore del condannato alcun limite massimo di permanenza da parte sua nel domicilio impostogli, ma sembrano informate a principi diametralmente opposti.

Sia la prima («Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale.»), sia la seconda di tali disposizioni («Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisando il periodo di tempo che la persona può trascorrere



all'esterno del proprio domicilio»), tramite il rinvio all'art. 284 del codice di procedura penale, escludono qualunque possibilità di allontanamento da quel luogo che non sia giustificato dall'impossibilità da parte del condannato di provvedere in altro modo (ricorrendo cioè anche all'aiuto di terzi) alle proprie indispensabili esigenze di vita o dalla necessità di esercitare un'attività lavorativa qualora versi in una situazione di assoluta indigenza, fermo restando, quanto a quest'ultimo profilo, la deroga imposta dall'ossequio ai principi di cui agli articoli 15 e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Questo il testuale tenore dell'art. 284 del codice di procedura penale, cui rimandano le citate disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare: «Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.».

Dunque, il dettato normativo introdotto nel primo comma dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981 ad opera dell'art. 71, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2022, pare aver ecceduto i confini del criterio di delega fissato dall'art. 1, comma 17, lettera f), legge n. 134 del 2021, che, appunto, imponeva, per la detenzione domiciliare sostitutiva, così come per la semilibertà sostitutiva, di «mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione».

Neppure è possibile ritenere che l'esigenza di fissare i limiti di permanenza nel domicilio per la persona condannata derivi dalla natura di pena che connota la detenzione domiciliare sostitutiva e che l'indicazione dei limiti in questione sia stata imposta, come pure si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150 del 2022, da esigenze di rispetto del principio di legalità della pena. L'addotta giustificazione non convince per un duplice ordine di ragioni: perché essa al più potrebbe attagliarsi esclusivamente all'individuazione del limite minimo di dodici ore, e non certo a quella del limite massimo di venti ore di permanenza nel domicilio da parte della persona condannata, ma soprattutto perché i limiti in questione, per come concretamente articolati dalla disposizione normativa in oggetto, fondano veri e propri diritti in capo alla persona condannata, che non trovano rispondenza alcuna nell'intero sistema dell'esecuzione della pena detentiva, sia infra-muraria sia extra-muraria.

Dunque, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale la detenzione domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.», finisce per introdurre proprio ciò che il criterio di delega mirava ad impedire: una disparità di trattamento delle condizioni concernenti l'esecuzione «domiciliare» della pena detentiva.

Stante l'omogeneità dello *status* del detenuto che espia la pena detentiva nelle forme della detenzione domiciliare, con quello del detenuto che espia la detenzione domiciliare sostitutiva, su cui non appare necessario soffermarsi ulteriormente, costituendo tale omogeneità il sostrato fondante delle scelte compiute dal legislatore delegante, tale disparità di trattamento (che consente al condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva di rimanere presso la propria abitazione al più per venti ore e non meno di dodici ore al giorno, per coltivare un ampio spettro di esigenze, laddove il condannato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare può solo fruire di autorizzazioni all'allontanamento di durata temporale strettamente contenuta al soddisfacimento di proprie indispensabili esigenze di vita) non appare ragionevole, perché priva di convincente giustificazione.

Pertanto, si reputa non manifestamente infondato anche il dubbio sulla compatibilità della norma di cui all'art. 71, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2022, con l'art. 3 della Costituzione. Altrettanto non manifestamente infondato appare il dubbio sulla compatibilità con i parametri costituzionali di cui gli articoli 76 della Costituzione e 3 della Costituzione della disposizione dell'art. 71, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando il primo comma dell'art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che «per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva [...] della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.».

Come già ricordato, l'art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 134 del 2021 imponeva al legislatore delegato di allineare la disciplina sostanziale per la detenzione domiciliare sostitutiva a quella prevista dall'ordinamento penitenziario per la misura alternativa della detenzione domiciliare («[...] per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione»).



Ebbene, la possibilità di godere di licenze che l'art. 71, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo n. 150 del 2022 introduce, modificando nei termini sopra riportati l'art. 69, primo comma, della legge n. 689 del 1981, per i condannati alla detenzione domiciliare sostitutiva costituisce invece un'innovazione assoluta che non trova rispondenza alcuna nella disciplina che la legge n. 354 del 1975 detta per la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Pure conosciuto dall'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, l'istituto della «licenza» è infatti previsto e disciplinato come esclusivo appannaggio dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (art. 53) e della misura alternativa alla detenzione della semilibertà (art. 52), ma non certo della detenzione domiciliare.

L'operatività di tale istituto per la sola detenzione domiciliare sostitutiva, che il legislatore delegato ha previsto con l'art. 71, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo n. 150 del 2022, sembra allora porsi in collisione sia con il principio costituzionale dettato dall'art. 76 della Costituzione, per il mancato rispetto del criterio di delega sopra riportato, informato al necessario raccordo, per ragioni di equità, della disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva a quella prevista dall'ordinamento penitenziario per la misura alternativa recante la medesima denominazione, sia con l'art. 3 della Costituzione, perché, senza alcun ragionevole motivo, in favore del condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva è stato previsto un trattamento privilegiato - potendo egli ogni anno godere di quarantacinque giorni di licenza, computabili, *ex art. 53-bis*, primo comma, legge n. 354 del 1975, nella durata della pena, come disposto dall'art. 76, comma primo, della legge n. 689 del 1981 per effetto dell'art. 71, comma 1, lettera *bbis*) del decreto legislativo n. 150 del 2022 - rispetto al condannato che espia la medesima entità di pena detentiva nelle forme della detenzione domiciliare.

Neppure sembra manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità in relazione agli articoli 76 e 3 della Carta costituzionale che si nutre con riguardo alla disposizione dell'art. 71, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui essa, modificando il secondo comma dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancisce che «Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'art. 56 è punito ai sensi del primo comma dell'art. 385 del codice penale». Quanto all'ipotizzata violazione dell'art. 76 della Costituzione, essa si fonda sul rilievo di un eccesso di delega in cui si ritiene sia incorso il legislatore delegato, a fronte di un criterio di delega, dettato dall'art. 1, comma 17, lettera *n*), della legge n. 134 del 2021, che impone di «mutuare dagli articoli 47 [...], la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi [alla pena sostitutiva] della detenzione domiciliare».

A prescindere dall'errato rinvio all'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (disposizione che regola la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova del servizio sociale), il predetto criterio di delega, come sopra già detto, indica quale obiettivo da perseguire l'omologazione del regime della pena sostitutiva della detenzione domiciliare a quello dell'esistente misura alternativa della detenzione domiciliare, anche per quanto attiene la tutela penale dell'eventuale violazione della prescrizione fondamentale dell'espiazione domiciliare della pena, quella di non allontanarsi dal domicilio imposto per l'espiazione.

Ebbene, laddove la norma censurata prevede per il condannato alla pena della detenzione sostitutiva che abbia rilievo penale solo un allontanamento non autorizzato di dodici ore dal luogo impostogli per l'espiazione, per la persona sottoposta alla detenzione domiciliare ordinaria qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione è punito a titolo di evasione *ex art. 385* del codice penale. A stabilirlo, il comma 8 dell'art. 47-*ter* che recita testualmente: «Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in altro dei luoghi indicati al comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale.».

Dunque, evidente il disallineamento che la disposizione dell'art. 71, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo n. 150 del 2022, introduce nell'individuazione della condotta che per la persona condannata alla detenzione domiciliare sostitutiva integra la violazione dell'art. 385 del codice penale rispetto a quella che indica invece l'art. 47-*ter*, comma 8, legge n. 354 del 1975 per il detenuto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

E con il suddetto evidente disallineamento la disposizione censurata sembra tradire il criterio di delega in forza del quale è stata dettata, e che le imponeva di omologare anche sotto il profilo delle conseguenze penali della violazione del divieto di allontanamento ad opera della persona condannata alla pena detentiva sostitutiva alla violazione del divieto di allontanamento ad opera della persona che espia in regime di detenzione domiciliare la pena detentiva riportata.

La suddetta disposizione, pertanto, sembra anch'essa prestare il fianco alla non manifesta infondatezza del dubbio circa la sua compatibilità sia con l'art. 76 della Costituzione, avendo ecceduto dai limiti dettati dalla legge delega, sia con l'art. 3 della Costituzione, non sembrando ragionevole che l'allontanamento dal luogo di espiazione della pena costituisca reato per la persona sottoposta al regime di cui all'art. 47-*ter*, legge n. 354 del 1975 e lo sia solo qualora l'allontanamento assuma una consistenza temporale di ben dodici ore per la persona condannata alla detenzione domiciliare sostitutiva, così introducendo nei suoi confronti un ingiustificato trattamento di favore.



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale numero 1 del 9 febbraio 1948;

Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza;

Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 71, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2022 nella parte in cui modifica il primo comma dell'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilendo che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.», anziché la previsione che essa si espia nelle modalità stabilite dall'art. 284 del codice di procedura penale, le quali sono richiamate dall'art. 47-ter, comma 4, legge n. 354 del 1975 e dall'art. 47-quinquies, comma 3, legge n. 354 del 1975, per violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione;

dell'art. 71, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui modifica il primo comma dell'art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che «per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva [.. 1 della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.» per violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione;

dell'art. 71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui modifica il secondo comma dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancendo che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale solo nel caso si allontani per più di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell'art. 56 della citata legge n. 689 del 1981, per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione, mentre l'art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975 attribuisce rilievo penale al mero allontanamento da luogo di domicilio da parte del detenuto ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, 9 maggio 2023

Il Presidente: DE SIMONE

I consiglieri: MILELLI - CIVIDALI

23C00149

N. 117

Ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Arezzo nella procedura liquidatoria nei confronti di G. G.

Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento – Omessa previsione di un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale.

- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), art. 142, comma 2.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il giudice delegato, dott. Federico Pani,

Letto il programma di liquidazione depositato dai liquidatori;

Visto l'art. 282 del decreto legislativo n. 14/2019 (nel proseguo, per comodità, anche soltanto «CCII») a mente del quale «entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione» che viene «approvato dal giudice delegato» (comma 2) e «il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura» (comma 3);

Osservato che le modalità di liquidazione individuate dai liquidatori (consistenti nell'apprensione, mese dopo mese, della pensione del sig. G. al netto della quota di mantenimento fissata dal giudice delegato, da sommarsi alle modeste giacenze del conto corrente del medesimo e di quello intestato alla defunta moglie, per totali 440 euro circa) risultano conformi alla legge;

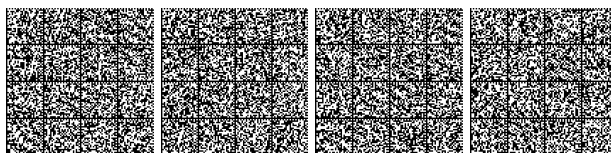
Rilevato che i liquidatori hanno previsto in 48 mesi la durata della procedura, pur nella consapevolezza che questo Tribunale, in una fattispecie del tutto analoga, ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

OSSERVA

Come noto, la procedura di liquidazione controllata prevista dagli articoli 268 e seguenti del CCII rappresenta l'erede della liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14-ter e seguenti della legge n. 3/2012. Sotto il vigore di quest'ultima disciplina la giurisprudenza si era consolidata nel senso di ritenere ammissibile l'apertura dalle procedure liquidatorie del debitore sovraindebitato anche qualora il patrimonio di quest'ultimo fosse sprovvisto di beni suscettibili di liquidazione (con ciò intendendo un procedimento finalizzato all'alienazione di *asset* di norma mediante procedure competitive) ma il debitore richiedente godesse di una retribuzione e/o di una pensione da poter mettere a disposizione dei creditori, fatta eccezione per la quota strettamente necessaria al mantenimento suo e della propria famiglia (in questi termini, *ex plurimis*, Tribunale di Verona del 21 dicembre 2018, reperibile su www.ilcaso.it). A maggior ragione, ovviamente, si riteneva ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio in presenza di beni liquidabili (es. un immobile o un bene mobile registrato) e la sua prosecuzione per un lasso di tempo ulteriore a quello impiegato per la liquidazione di tali *asset* in presenza di redditi acquisibili alla massa.

Tali soluzioni non risultavano del tutto distoniche rispetto alla procedura concorsuale più vicina sul piano tipologico alla liquidazione del patrimonio, vale a dire il fallimento. L'apertura del fallimento, infatti, risultava indifferente alla totale assenza di beni nel patrimonio dell'imprenditore; elemento che assumeva solo indirettamente rilievo nell'ambito dei requisiti dimensionali sanciti dall'art. 1, comma 2, della legge fallimentare. In presenza di un'impresa individuale (coinvolgente quindi una persona fisica) o di soci persone fisiche falliti per estensione, quindi, era perfettamente possibile che si presentasse la situazione nella quale non vi fossero beni da liquidare ma soltanto stipendi mensili o ratei pensionistici da apprendere alla massa.

La disposizione che nei fallimenti legittimava l'apprensione di tali somme — il diritto alle quali maturava necessariamente dopo l'apertura del fallimento — era l'art. 42, comma 2, della legge fallimentare, che così recitava: «sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi». Nella liquidazione del patrimonio, invece, si faceva riferimento all'art. 14-undecies della legge n. 3/2012: «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi». Come agevolmente notabile, la differenza tra le due norme risiedeva esclusivamente nel fatto che la seconda, a differenza della prima, fissava un orizzonte temporale massimo, pari a quattro anni. Da tale disposizione veniva fatta discendere la conclusione che la liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato potesse sì proseguire anche in assenza di beni da liquidare e in presenza di redditi da acquisire, ma non oltre il limite temporale dei quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione.



Siffatta soluzione — obiettivamente obbligata nella liquidazione del patrimonio — non poteva essere replicata nel contesto del fallimento, essendo per l'appunto assente un limite temporale di acquisizione. Tale assenza, tuttavia, non poteva significare che nei fallimenti con le medesime caratteristiche (vale a dire con nessun bene da liquidare ma con redditi da acquisire) non vi fosse alcun limite temporale. Una simile conclusione sarebbe stata *ictu oculi* irragionevole, tantopiù in un contesto nel quale la persona fisica fallita poteva aspirare all'esdebitazione soltanto contestualmente o dopo la chiusura della procedura concorsuale. Questo Tribunale aveva ritenuto allora che l'acquisizione dei redditi del fallito sarebbe proseguita fintantoché fosse stato necessario a coprire le spese prededucibili del fallimento; ciò postulando che sarebbe stato irragionevole disporre una chiusura a tal punto prematura da determinare l'allocatione di suddette spese a carico dell'Erario a norma dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

In questo scenario si è inserito il CCII, il quale ha apportato modifiche piuttosto rilevanti alla disciplina della liquidazione del debitore sovraindebitato (denominata liquidazione controllata). Soffermandoci su ciò che pare di più stretto interesse, non è stata replicata la disposizione contenuta all'art. 14-*undecies* della legge n. 3/2012, sicché è bene soffermarsi sulle possibili implicazioni sistematiche di tale elisione.

Sicuramente può escludersi che la sua assenza implichi l'inammissibilità in radice dei ricorsi volti all'apertura di liquidazioni controllate «senza beni». Invero, le ragioni che la giurisprudenza aveva enucleato a favore della possibilità di aprire la liquidazione del patrimonio con soli redditi erano svariate e sostanzialmente sganciate dal peso specifico assunto dall'art. 14-*undecies*, vale a dire (sinteticamente):

la somiglianza tipologica tra liquidazione del patrimonio e fallimento e la constatazione che quest'ultimo potesse aprirsi anche in assenza di beni in capo al fallito;

il fatto che la legge escludesse dalla liquidazione gli stipendi e le pensioni nei soli limiti di quanto occorresse al mantenimento, con ciò implicitamente confermando la possibilità di apprendere tali emolumenti periodici e certamente successivi all'apertura della liquidazione;

il fatto che pacificamente fossero proponibili piani del consumatore o accordi di ristrutturazione del debito fondati soltanto su attivo reddituale e che, in caso di risoluzione del piano o dell'accordo, potesse aprirsi la liquidazione del patrimonio su richiesta di un creditore.

Il Codice, anzi, ha avvalorato ulteriormente tali conclusioni, avvicinando ancora di più la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale da un punto di vista procedurale. Tale somiglianza (o forse è meglio dire quasi identità) tipologica pare giustificare la conclusione secondo la quale anche nella liquidazione controllata trova applicazione la regola impressa all'art. 142, comma 2, del CCII, che nella disciplina della liquidazione giudiziale riproduce esattamente l'art. 42, comma 2, della legge fallimentare («sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»). D'altra parte, come appena detto, l'art. 268, comma 4, lettera b), del CCII, esattamente come l'art. 14-*ter*, comma 6, lettera b) della legge n. 3/2012, sancisce l'esclusione dalla procedura della sola quota parte di stipendio e pensione che oltrepassa il limite di mantenimento fissato dal giudice, ragion per cui, implicitamente, il legislatore ha confermato la possibilità che i redditi futuri siano appresi alla procedura.

Come già visto, tuttavia, l'art. 42 della legge fallimentare (e oggi egualmente l'art. 142 del CCII), a differenza dell'abrogato art. 14-*undecies* della legge n. 3/2012, non sancisce alcun limite temporale, ragion per cui è venuto meno l'appiglio normativo in forza del quale l'acquisizione delle quote di reddito veniva limitata al primo quadriennio. Si pone allora nella liquidazione controllata il tema della durata dell'apprensione reddituale allo stesso modo in cui si pone nella liquidazione giudiziale.

Una prima soluzione ipotizzabile parrebbe quella già adottata da questo Tribunale in presenza di un fallimento con simili caratteristiche, alla quale si è fatto sopra cenno. In buona sostanza, in assenza di riferimenti normativi in ordine ai limiti temporali di apprensione e dovendosi ovviamente escludere che l'acquisizione possa durare vita natural durante, l'acquisizione sarebbe possibile fino a quando non venga raggiunto un attivo tale da coprire le spese della procedura; ciò per evitare che tali spese (ivi compreso il compenso del curatore) finiscano per essere scaricate sulla collettività.

Una seconda soluzione è tarare la durata dell'apprensione, e quindi della procedura, in modo tale da assicurare una minima soddisfazione per il ceto creditorio, e quindi andare oltre la pura e semplice copertura delle spese prededucibili.

Infine, una terza soluzione è quella suggerita dalle pronunce citate dai liquidatori (Tribunale di Verona del 20 settembre 2022, reperibile su www.dirittodellacrisi.it e Tribunale di Bologna del 29 novembre 2022, reperibile su www.ilcaso.it). Tali sentenze si sono opportunamente occupate del problema della durata delle liquidazioni controllate fin dagli albori, vale a dire al momento dell'apertura. Entrambe hanno fatto leva sulla nuova disciplina dell'esdebitazione, beneficio che, a differenza che nel regime previgente, opera a prescindere dagli esiti delle procedure concorsuali (e in particolare dal soddisfacimento concretamente avuto dai creditori) ed eventualmente anche in pendenza di queste ultime. Più in particolare, tanto l'art. 279 del CCII per la liquidazione giudiziale quanto l'art. 282 del CCII per la liqui-



dazione controllata sanciscono il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione «decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente», con l'unica differenza che, una volta trascorsi i tre anni, nel secondo caso l'esdebitazione opera di diritto, mentre nel primo caso è necessaria una richiesta del debitore (si veda al riguardo l'art. 281, comma 2, del CCII). Ecco, secondo il ragionamento delle sentenze citate sarebbe possibile l'apprensione di stipendio e pensione fino al raggiungimento dei tre anni dall'apertura della procedura, dopodiché, in assenza di altre attività liquidatorie in essere, al liquidatore non rimarrebbe altra scelta che chiedere la chiusura della procedura.

Quest'ultima interpretazione è sicuramente condivisibile nella parte in cui sostiene che, trascorso il triennio (quantomeno nella liquidazione controllata: nella liquidazione giudiziale, infatti, è necessaria un'apposita domanda da parte del debitore, per cui qualora essa non sia depositata o comunque fintantoché il Tribunale non si sia espresso, non può prodursi alcun effetto esdebitativo), non è più possibile acquisire quote stipendiali all'attivo procedurale. Non pare tuttavia rappresentare la soluzione al problema qui in esame, per più ragioni.

Anzitutto, l'esdebitazione non costituisce un automatismo, passando pur sempre dal vaglio giudiziale circa la sussistenza delle condizioni sancite dall'art. 280 del CCII (e, nel caso di liquidazione controllata, anche dall'esclusione da parte del giudice che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode). In caso di mancata esdebitazione, quindi, rimarrebbe intatto il problema alla base, vale a dire determinare il limite temporale di apprensione dei redditi.

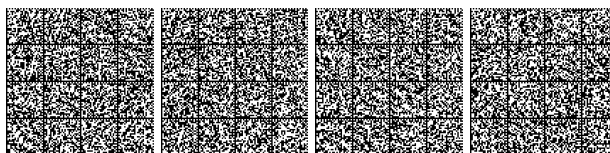
Più in generale, l'interpretazione in questione è senz'altro utile a determinare il limite massimo di acquisizione dei redditi, quale conseguenza dell'effetto esdebitativo previsto dalla legge, ma non esclude che possa esserci un diverso limite minimo, e cioè che l'acquisizione di redditi possa durare meno in totale assenza di altre attività liquidatorie da porre in essere. Detto altrimenti, il limite delineato dalle sentenze in questione risulta indiscutibilmente utile, ed anzi è ineludibile, nel caso in cui le attività liquidatorie *lato sensu* intese raggiungano i tre anni dall'apertura della procedura, ma nulla esclude che, in assenza di tali attività, la procedura si chiuda prima.

Pare insomma avventato sostenere che il triennio a cui il legislatore collega l'effetto esdebitativo rappresenti non solo il (potenziale) limite massimo di apprensione dei redditi, ma anche quello minimo, vale a dire un termine prima del quale una procedura liquidatoria non potrebbe mai chiudersi nell'ipotesi in cui il debitore percepisca un reddito. Riprova è il fatto — già sondato — che, decorsi i tre anni, per i più svariati motivi il debitore potrebbe non ottenere il beneficio dell'esdebitazione, situazione in cui tale termine perderebbe completamente di significato e si riaprirebbe quindi l'arbitrio del liquidatore nella fissazione della durata. Ciò salvo non voler ritenere che, anche in assenza di esdebitazione, comunque la procedura dovrebbe chiudersi, ma una simile conclusione appare assurda atteso che, secondo l'interpretazione in esame, il limite dei tre anni viene individuato come tetto massimo proprio a cagione dell'effetto esdebitativo che renderebbe giuridicamente impossibile l'apprensione di attivo sopravvenuto. Detto altrimenti, non è sostenibile che una procedura liquidatoria (in presenza di redditi) duri sempre e comunque tre anni a prescindere dall'effetto esdebitativo in base all'argomento che l'intervallo triennale è quello decorso il quale si determina (*melius*: può determinarsi) l'effetto esdebitativo medesimo.

Inoltre, sia l'art. 279 che l'art. 282 del CCII prevedono la possibilità che l'esdebitazione possa essere ottenuta senza che ancora sia spirato il triennio se vi sono i presupposti per chiudere prima. Possibilità — quella di chiusura ante-triennio — che in base a questa interpretazione sarebbe possibile solo qualora il debitore non dovesse avere redditi di sorta, facendo sì quindi che una norma dettata solo ai fini dell'esdebitazione (e quindi di un effetto che costituisce un *posterius* rispetto all'apertura della liquidazione) determini una diversità di trattamento tra debitori percettori di reddito e debitori non percettori di reddito senza che di ciò vi sia alcuna traccia né nella disciplina della liquidazione giudiziale (l'art. 213, comma 5, del CCII prescrive soltanto che «nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento», così legando il termine solo ed esclusivamente alla dismissione dell'attivo oggetto di inventario), né tantomeno in quella della liquidazione controllata (l'art. 272, comma 2, del CCII sancisce unicamente che «entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione», anche in questo caso, quindi, ancorando il termine di durata alla dismissione dell'attivo inventariato).

Occorre allora necessariamente sondare le altre soluzioni sopra prospettate.

La soluzione secondo la quale la durata della procedura dovrebbe essere funzionale ad acquisire un ammontare minimo per poter non solo coprire le spese prededucibili, ma anche soddisfare in minima parte i creditori, non pare perseguibile. La difficoltà è in primo luogo quella di stabilire quale sia la soglia minima tollerabile: in assenza di riferimenti normativi, infatti, la decisione sarebbe rimessa alla discrezionalità (ma forse è meglio dire all'arbitrio) del liquidatore in fase di redazione del programma di liquidazione, con l'effetto (non solo paradossale, ma questo sì palesemente irragionevole) che la durata della procedura potrebbe variare a seconda della severità dimostrata nel caso spe-



cifico dal singolo liquidatore coinvolto. In secondo luogo, un simile approccio pare poco compatibile con il principio di ragionevole durata del processo (peraltro richiamato dall'art. 272, comma 3, del CCII). Ed infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non possa giovare del beneficio dell'esdebitazione e nel caso in cui la quota stipendiale/pensionistica appresa all'attivo risulti particolarmente bassa (anche in ragione della necessità di assicurare il mantenimento familiare, che varia ovviamente in funzione dell'ampiezza e tipologia del nucleo), una procedura concorsuale che intenda soddisfare i creditori in misura minima potrebbe durare anche ben più dei sei anni che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, costituisce il tempo ragionevole di durata di questo tipo di giudizi. Il riferimento alla legge Pinto pare piuttosto emblematico al fine di dimostrare gli effetti paradossali della soluzione in esame: ed infatti proprio il prolungamento della procedura esclusivamente giustificato dalla necessità di apprendere risorse per pagare anche solo in parte i creditori potrebbe portare (fatalmente) gli stessi creditori ad avanzare domanda di pagamento dell'equo indennizzo.

Passando all'altra soluzione immaginata, vale a dire quella che implicherebbe una durata per il tempo strettamente necessario a coprire i costi prededucibili della procedura, valgono le seguenti considerazioni.

Anzitutto, potrebbe porsi un problema di ragionevolezza nel raffronto con la disciplina dell'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente. Trattasi dell'istituto contemplato dall'art. 283 del CCII che consente una volta nella vita alla persona fisica «meritevole» che «non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura», e quindi priva (anche) di uno stipendio o di una pensione, di ottenere l'esdebitazione. Ecco, il comma 1 della disposizione richiamata prevede che sull'incapiente grava «l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento». Ciò significa che, in caso di debitore incapiente, la sopravvenienza di attivo (eventualmente anche costituita da redditi) potrebbe «nuocere» alla persona fisica che si ritroverebbe a dover pagare i propri creditori (passati) in caso di raggiungimento della soglia del 10%, mentre invece in caso di debitore (minimamente) capiente, e cioè percettore di redditi, la procedura liquidatoria si chiuderebbe in un lasso di tempo verosimilmente breve e senza un obbligo analogo a quello previsto per l'incapiente.

Trattasi di un effetto certamente paradossale, ma ad avviso dello scrivente non foriero di censure di irragionevolezza. Per quanto il debitore (minimamente) capiente non soggiaccia per un quadriennio all'obbligo di pagamento del 10% (ipotesi, peraltro, di non facile verifica), rimane il fatto che per un certo lasso di tempo (come detto, ragionevolmente ridotto, ma non necessariamente tale) questi si vedrà apprendere una parte del proprio reddito, e tale effetto costituisce senz'altro una differenza tra le due situazioni poste a confronto.

Né si intravedono rischi di abuso dello strumento esdebitativo. Si allude con ciò al fatto che il debitore sovraindebitato poco capiente (*id est*: senza beni e con solo reddito) potrebbe beneficiare dell'esdebitazione in un breve lasso di tempo entrando (anche su richiesta: art. 269 del CCII) nella liquidazione controllata, conservando così la *chance* di chiedere successivamente anche l'esdebitazione dell'incapiente vera e propria oppure (sempre in assenza di beni e in presenza di redditi) nuovamente la liquidazione controllata. L'ordinamento, infatti, predispone i giusti anticorpi, prevedendo ostacoli temporali (cinque anni tra una esdebitazione e l'altra e massimo due esdebitazioni nella vita) e soggettivi (il debitore non deve aver aggravato il proprio dissesto o fatto ricorso abusivo al credito o comunque aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

Un altro profilo di tensione sistematica nella complessiva disciplina delle procedure legate alla situazione del sovraindebitamento, e foriero di effetti quantomeno paradossali, potrebbe intravedersi in caso di liquidazione c.d. di rimbalzo. Si allude all'ipotesi in cui il piano di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore vengano revocati e, su semplice richiesta del debitore, si convertano in liquidazione controllata (articoli 73 e 83 del CCII). Dal momento che sia il piano che il concordato possono prevedere il soddisfacimento dei creditori anche solo con redditi futuri, la conclusione secondo la quale in presenza di soli redditi la procedura dovrebbe rimanere aperta solo per il tempo necessario a coprire le spese prededucibili potrebbe — per l'appunto — determinare un effetto paradossale, vale a dire che verrebbe aperta su iniziativa dei creditori che vogliono «sanzionare» il debitore fraudolento o inadempiente una procedura che, in realtà, non potrebbe ontologicamente determinare per loro alcun soddisfacimento.

Tale paradosso, tuttavia, non è idoneo a confutare le conclusioni a cui sopra si è pervenuti. Per meglio dire, non pare sostenibile che, sussistendo l'astratta possibilità che in caso di revoca di un piano ristrutturativo o di un concordato minore solo su base reddituale la procedura liquidatoria sarebbe intimamente incapace di soddisfare anche solo in minima parte i creditori, dovrebbe trarsi necessariamente dal sistema un tempo minimo di durata delle procedure liquidatorie a «vocazione reddituale». Il tutto senza poi considerare che l'insuccesso tanto del piano quanto del concordato, il più delle volte, è determinato proprio dall'incapacità del sovraindebitato di percepire redditi (ad esempio, a causa della perdita dell'occupazione lavorativa), sicché anche la liquidazione di una certa durata (arbitrariamente fissata dal liquidatore) potrebbe non risultare risolutiva per i creditori.



Maggiori problemi, invece, si pongono avuto riguardo alle implicazioni che la soluzione qui prospettata potrebbe avere sull'eventuale esecuzione forzata presso terzi in corso nel momento in cui viene depositato il ricorso volto all'accesso alla procedura di liquidazione controllata (che, si rammenta, può essere proposto anche dallo stesso debitore a mente dell'art. 269 del CCII). Invero, nel caso in cui il debitore sovraindebitato non sia proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati ma solo di beni impignorabili a norma degli articoli 514 e 515 del codice di procedura civile e subisca un'esecuzione forzata con pignoramento presso terzi (laddove il *debitor debitoris* sia il datore di lavoro o l'INPS), il deposito di un ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata potrebbe tramutarsi in un «facile» *escamotage* per:

determinare l'improcedibilità dell'esecuzione (art. 150 del CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, del CCII);

impedire al creditore o ai creditori esecutanti l'acquisizione di qualsivoglia somma giacché la procedura rimarrebbe aperta solo fin quanto fosse necessario a coprire le sole spese della procedura stessa (ergo, principalmente, i compensi dell'OCC e del liquidatore);

ottenere l'esdebitazione (quantomeno in presenza dei requisiti soggettivi) atteso che, nel nuovo sistema, ai fini dell'ottenimento del beneficio non è richiesto il soddisfacimento minimo dei creditori.

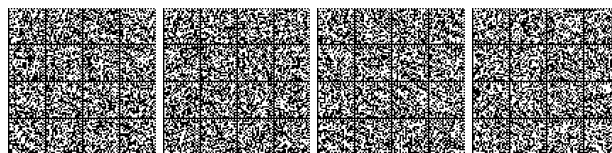
Ad avviso di questo giudicante, una simile eventualità rappresenta un vero e proprio cortocircuito nella tutela del credito. Non si ignora che quella del trattamento «preferenziale» del debitore costituisce una linea di tendenza da tempo percorsa dal nostro legislatore anche sulla spinta degli *input* unionali e che la disciplina del sovraindebitamento è ispirata a un nettissimo *favor* verso la parte debitrice. Tuttavia, tale trattamento di favore non può mai spingersi fino al punto da sacrificare completamente il diritto alla tutela esecutiva del credito.

Come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 2022), infatti, «il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 24 della Costituzione», costituendo l'azione esecutiva un «fattore complementare e necessario dell'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore», sicché «la fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è costituzionalmente necessaria (sentenze n. 213 e n. 128 del 2021), mentre eccezionali sono le deroghe al principio, espresso dall'art. 2740 del codice civile, per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». È inoltre costante nella giurisprudenza costituzionale l'orientamento secondo il quale è riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, ma con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina, per cui «[n]ell'esercizio di tale discrezionalità è necessario, tra l'altro, che si rispetti il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il quale rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale» (sentenza n. 304 del 2011), precisandosi che il limite della manifesta irragionevolezza è valicato «[...] ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenza n. 335 del 2004)» (sentenza n. 44 del 2016 e, più di recente, sentenza n. 225 del 2018).

Orbene, ad avviso di questo giudicante risulta manifestamente irragionevole la disciplina della liquidazione controllata nella parte in cui non prevede un termine minimo di durata della procedura in presenza di un attivo costituito soltanto dai redditi sopravvenuti in corso di procedura e, pertanto, sussistono i presupposti per sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

La questione è anzitutto rilevante. La presente ordinanza, infatti, viene adottata nella fase di esercizio del potere approvativo sancito dall'art. 272, comma 2, del CCII a fronte della sottoposizione da parte dei liquidatori del programma di liquidazione. La liquidazione controllata che coinvolge G. G. prevede esclusivamente l'apprensione della quota parte di pensione dello stesso, al netto della somma a lui lasciata a titolo di mantenimento. I liquidatori hanno fissato la durata della procedura, e quindi dell'acquisizione delle quote retributive, in 48 mesi, fatto salvo, tuttavia, l'eventuale effetto esdebitativo ottenuto una volta decorsi tre anni. Tale durata viene determinata dai liquidatori sulla base della considerazione che la procedura debba garantire un minimo soddisfacimento per i creditori. Per questo giudicante, tuttavia, non è possibile che sia rimessa al puro e semplice arbitrio dell'organo liquidatorio la determinazione di un limite minimo di apprensione dei redditi del debitore sovraindebitato, dovendo trarsi dall'ordito normativo tale limite; limite, tuttavia, assente.

La questione, inoltre, è non manifestamente infondata. Si richiamano, sul punto, tutte le considerazioni sopra già svolte, con l'unica puntualizzazione che non pare possibile seguire la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata. Come già visto, l'unica disposizione che in qualche misura delinea un orizzonte temporale è l'art. 282 del CCII, ma trattasi di una norma in materia di esdebitazione e il termine triennale, se può certamente fungere da (solo potenziale) limite massimo di apprensione dei redditi, non può invece rappresentare un intervallo minimo nel corso del quale necessariamente la procedura liquidatoria deve acquisire le quote reddituali del debitore sovraindebitato, per le ragioni già ampiamente esposte. Non essendo quindi possibile desumere in chiave interpretativa un termine minimo di



durata in situazione siffatta, e non essendo ragionevole che la durata sia di volta in volta (e arbitrariamente) fissata dal liquidatore della singola procedura, permane il dubbio di legittimità costituzionale di una disciplina che, in concreto, può veder sacrificati completamente l'effettività della tutela giurisdizionale del credito, il cui sacrificio andrebbe — per l'appunto — bilanciato da una durata minima della procedura liquidatoria.

La disposizione oggetto del dubbio di conformità al dettato costituzionale è l'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019, che così recita: «sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi». Come già accennato, tale disposizione risulta collocata nella disciplina della liquidazione giudiziale, ma è assolutamente pacifico che essa trovi applicazione anche nella liquidazione controllata. L'art. 268, comma 4, lettera b), del CCII, infatti, esattamente come l'art. 14-ter, comma 6, lettera b) della legge n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio ed esattamente come l'art. 46 della legge fallimentare (nella procedura fallimentare) e oggi l'art. 146 del CCII (nella liquidazione giudiziale) sancisce l'esclusione dalla procedura della sola quota parte di stipendio e pensione che oltrepassa il limite di mantenimento fissato dal giudice, sicché è dato per presupposto che lo stipendio o la pensione che matura dopo l'apertura della liquidazione può essere acquisito alla procedura; acquisizione che non può che avvenire in forza del meccanismo dettato dall'art. 142, comma 2, del CCII.

Oggetto di censura è il fatto che, diversamente da quanto previsto antecedentemente dall'art. 14-undecies della legge n. 3/2012, non venga previsto un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti dopo l'apertura della procedura. È ben vero che l'art. 272, comma 2, del CCII affida al liquidatore il potere di stabilire la durata della procedura («entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione [...]»), ma è del tutto evidente che una simile disposizione ben si attaglia alle fattispecie nelle quali nel patrimonio del debitore si trovano *asset* suscettibili di dismissione le cui tempistiche vengono per l'appunto previste dall'organo liquidatorio, e non già alle fattispecie nelle quali non c'è alcuna attività liquidatoria da porre in essere ma la procedura rimane aperta al solo scopo di apprendere quote di retribuzione o pensione. In un caso consimile, la durata della procedura viene individuata dal liquidatore in maniera del tutto arbitraria, a meno che — ed è questo il punto — non sia posto un limite legislativo al tempo massimo entro il quale l'acquisizione di stipendio e pensione risulta consentita, esattamente come in passato accadeva sulla scorta dell'art. 14-undecies della legge n. 3/2012.

Passando ai parametri del giudizio, e quindi alle disposizioni della Costituzione che si ritengono violate, vengono in interesse sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, sia l'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettività del diritto di difesa.

Prendendo le mosse da quest'ultima disposizione, lo scrivente parte dal presupposto — ampiamente argomentato *supra* — che, in assenza di un limite di legge, e non potendo mutarsi il termine triennale previsto per le finalità dell'esdebitazione, la procedura nella quale non devono essere compiute attività di liquidazione in senso proprio e che vede coinvolto un debitore sovraindebitato che percepisce una retribuzione o una pensione, dovrebbe chiudersi subito o, per meglio dire, rimanere aperta per solo tempo strettamente necessario a coprire le sue spese da essa stessa prodotte. Tale lettura, tuttavia, presta il fianco ad abusi da parte del debitore il quale avrebbe gioco facile a sottrarsi dall'esecuzione presso terzi intentata nei suoi confronti dai creditori, con conseguente ed ingiustificabile compressione del diritto di agire di quest'ultimi.

Passando al parametro della ragionevolezza, sembra possibile tracciare un parallelo tra la disposizione oggetto di censura e il più volte richiamato art. 14-undecies della legge n. 3/2012 («i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»). È ben vero che tale disposizione è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019, ma rimane pur tuttavia applicata nelle procedure di liquidazione del patrimonio apertesi prima dell'avvento del Codice. Ecco, pare a questo giudicante irragionevole che una procedura di liquidazione a vocazione puramente reddituale che coinvolga sempre il debitore sovraindebitato possa durare al massimo quattro anni sotto il vigore della legge n. 3/2012, mentre invece sotto il vigore del decreto legislativo n. 14/2019 non possa durare più dello stretto necessario a coprire le spese prededucibili.

Infine, occorre delimitare il *petitum*. A questo remittente pare impossibile che sia eliminato *sic et simpliciter* l'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019 dall'ordito normativo, esprimendo siffatta disposizione una regola che connota le procedure concorsuali da tempo immemore e di sicura utilità. I vizi sopra lamentati, in effetti, si verificano nella sola ipotesi di liquidazione controllata «senza beni» e a mera vocazione reddituale, nella parte in cui non prevede un orizzonte temporale di durata dell'apprensione delle quote reddituali o pensionistiche del debitore sovraindebitato. In merito alla determinazione del predetto orizzonte, questo giudicante, ben conscio che la Corte non può compiere interventi additivi creativi, dovendo esprimersi «a rime obbligate», ritiene che possa prendersi in considerazione quello quadriennale, trattandosi dell'unico termine previsto dalla legge allo stesso scopo proprio all'art. 14-undecies della legge n. 3/2012.



Da ultimo, viene fatto doverosamente presente che questo stesso Tribunale, a inizio marzo 2023, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale del tutto identiche.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019, per come applicabile nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, similmente a quanto previsto dall'art. 14-undecies della legge n. 3/2012, non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale;

Sospende il procedimento a norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, rimettendo a un separato provvedimento la più compiuta declinazione degli effetti sospensivi nella procedura de quo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla debitrice, ai liquidatori (che avranno cura di trasmetterla ai creditori) ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché che sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Arezzo, 14 luglio 2023

Il giudice delegato: PANI

23C00150

N. 118

Ordinanza del 12 giugno 2023 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di A. M.

Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Previsione della procedibilità d'ufficio.

- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1), in relazione all'art. 625, primo comma, numero 7), del medesimo codice.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA PENALE

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Elvira Piccione;

Premesso:

che a seguito di decreto di citazione emesso dal pubblico ministero in data 3 marzo 2022 è stata disposta la comparizione di A. M., in atti generalizzato, innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 635 c.p. comma 1 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. perché «danneggiava l'auto ... , tg ... , di proprietà di C. R., forandone tre ruote. Fatto aggravato per essere stato commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede, in Palermo, commesso in data 1° novembre 2020»;

che, nella fase preliminare all'apertura del dibattimento, ammessa la costituzione di parte civile della parte offesa, C. R., il difensore dell'imputato ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, per le motivazioni come registrate e trascritte all'udienza del 26 maggio 2023



Difesa — Giudice, questioni preliminari (Fuori microfono) Ehm... infatti la difesa chiederebbe preliminarmente, a questo Tribunale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 ultimo comma, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela nel caso di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede, così come nel caso che ci occupa. Ehm... perché ci siamo posti questo problema? Perché il 21 marzo del 2023, il Tribunale di Lecce per il caso totalmente analogo a quello che oggi ci impegna ha sollevato la questione, quindi dinanzi alla Corte costituzionale, quindi c'è in merito una questione pendente. Indubbiamente siamo consapevoli del fatto che nel caso che ci occupa la querela è presente da parte della signora C., però stante anche i rapporti tra le parti, si potrebbe pensare, nelle more di un rinvio, di aspettare intanto le determinazioni della Corte costituzionale, e pensare a chiudere anche la faccenda con risarcimento del danno a fronte di remissione. Io qui deposito... questa è l'ordinanza.

Sentite le parti, sciogliendo al riserva;

OSSERVA

I. Premessa

L'eccezione proposta dalla difesa oltre che rilevante nel processo in corso, non appare manifestamente infondata giacché il procedimento medesimo non può essere definito in assenza dalla sua risoluzione e, in particolare, poiché dalla eventuale dichiarazione di illegittimità della norma dovrebbe derivare l'assoluzione dell'imputato.

Al riguardo, si ritiene che, a seguito della novella legislativa di cui al decreto legislativo n. 150/2022 che ha modificato la procedibilità per una serie di reati, ora non più procedibili d'ufficio, bensì a querela della persona offesa — e, in particolare, della riforma di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150/2022, che ha modificato l'art. 625, comma 3 c.p. — sussistano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per contrasto dell'art. 635, comma 2, n. 1) del c.p., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7) c.p., nel testo vigente, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui è ora prevista la procedibilità d'ufficio della condotta di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, restando, di contro, il più grave reato di furto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7) c.p., procedibile a querela della persona offesa.

II. Rilevanza

La questione è rilevante nel caso di specie.

Invero, si procede a carico di A. M. per il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1) c.p., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7) c.p., in danno di C. R., procedibile *ex officio*.

Come preannunciato concordemente dai difensori delle parti private, ci sarebbe la disponibilità della C. a rimettere la querela sporta nei confronti dell'A., che a sua volta risarcirebbe il danno:

Parte civile, avv. Martorana — Sì, certo. Avvocato Martorana per la signora C. Si rimette alle valutazioni del Tribunale, ehm... e dall'altra parte diciamo conferma che da parte della persona offesa c'è la disponibilità eventuale a divenire, diciamo così, ad una soluzione bonaria. Quindi... dico, ovviamente questo è diciamo a conferma di quello che aveva effettivamente ehm... affermato il difensore dell'imputato, Giudice.

Pur tuttavia, allo stato tale remissione resterebbe priva di valenza processuale, trattandosi, appunto, di reato che, in ragione della contestata aggravante, resta procedibile *ex officio*.

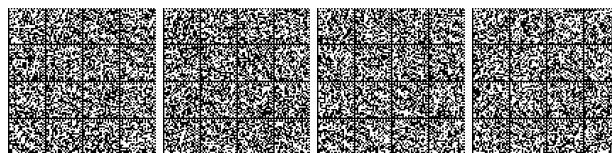
L'attuale regime dell'illecito, inoltre, inibisce all'imputato l'accesso all'istituto di cui all'art. 162-ter del codice penale e la conseguente emissione della favorevole sentenza, ai sensi dell'art. 129 del codice penale, per intervenuta estinzione del reato.

III. Non manifesta infondatezza

Ritiene questo giudicante evidente che la previsione della procedibilità (d'ufficio) del delitto di danneggiamento su cose esposte a pubblica fede, per cui oggi è processo, è significativamente irragionevole, discriminatoria ed irrispettosa del principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale ove paragonata al regime di procedibilità (a querela della persona offesa) previsto per il più grave delitto di furto su cose esposte a pubblica fede (all'uopo, ci si limita a far riferimento alle sanzioni edittali rispettivamente applicabili al reato di furto aggravato — procedibile a querela — rispetto a quello di danneggiamento aggravato dalla medesima circostanza — procedibile *ex officio*).

La questione si palesa non manifestamente infondata sotto il richiamato parametro costituzionale, in termini di ingiustificata disparità di trattamento, ricollegabile ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

Invero, si ravvisa il difetto di ragionevolezza della procedibilità d'ufficio prevista per il meno grave delitto di danneggiamento su cose esposte a pubblica fede, laddove lo si raffronti con la procedibilità a querela della persona offesa stabilita per il più grave delitto di furto su cose esposte a pubblica fede.



Non si vede, infatti, come giustificare razionalmente il fatto che per un reato meno grave sia prevista la procedibilità a prescindere dalla volontà querelatoria della persona offesa, rispetto, invece, alla procedibilità per volontà esclusiva della persona offesa prevista per un reato oggettivamente più grave.

Del resto, a conferma di quanto si sostiene, prima della novella di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150/2012, tale disparità di procedibilità non sussisteva, in quanto entrambi i delitti erano procedibili d'ufficio.

Diversamente, allo stato attuale, per i fatti commessi contro il medesimo bene giuridico, cioè il patrimonio (con la differenza che, mentre nel danneggiamento la *res*, pur menomata nella sua funzionalità, resta nel possesso dell'avente diritto, nel furto la persona offesa viene radicalmente spogliata del suo diritto), sussiste una evidente disparità di trattamento tra imputati chiamati a rispondere del più grave reato di furto su cose esposte a pubblica fede, per cui è prevista la sola procedibilità a querela, e imputati a cui è contestato il meno grave reato di danneggiamento su cose esposte a pubblica fede, per cui, invece, resta la procedibilità d'ufficio.

Dubita, inoltre, il rimettente che si sia trattato di una scelta legislativa di «politica criminale», dovendo più direttamente ricondursi la rilevata criticità ad un semplice difetto di coordinamento: come già accennato, risulta, infatti, irragionevole affermare che il Legislatore abbia voluto far dipendere dalla volontà della persona offesa la perseguibilità penale di chi rubi cose esposte a pubblica fede, e allo stesso tempo abbia voluto perseguire penalmente, a prescindere da qualsivoglia condizione di procedibilità, chi si limiti a danneggiare le medesime cose esposte a pubblica fede.

L'irragionevole disparità di trattamento sta proprio in questo: consentire a chi commette furto (ad esempio di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via) di non subire alcun procedimento penale (in caso in cui non vi sia querela della persona offesa e l'azione penale non sia stata esercitata al 30 marzo 2023, giorno in cui scade il termine previsto dall'art. 85 decreto legislativo n. 150/2022 per esercitare il diritto di querela), o di vedersi proscioltto per mancanza di condizione di procedibilità o per remissione di querela (in caso in cui l'azione penale sia stata già esercitata prima del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022), mentre — nel contempo — instaurare d'ufficio un procedimento penale nei confronti di chi si sia limitato a danneggiarla.

In altri termini, a una maggior intensità di aggressione al bene giuridico patrimonio tutelato — nel caso del furto — è ricollegata una condizione di procedibilità, mentre a una minore intensità di lesione del medesimo bene giuridico — nel caso del danneggiamento — non è ricollegata alcuna condizione di procedibilità.

Ancora più chiaramente, nel sistema attuale sussiste, quindi, una sorta di «proporzionalità inversa», laddove maggiore è il danno cagionato, minore è la volontà punitiva dello Stato, poiché si fa dipendere l'azione penale dalla volontà della persona offesa, mentre in caso di minor danno cagionato, maggiore risulta la volontà punita dello Stato, poiché l'azione penale è esercitata priva di condizione alcuna.

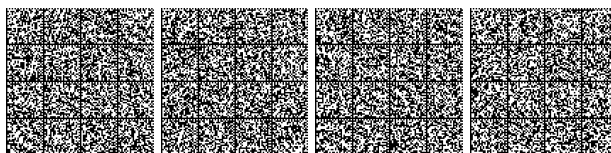
Si ritiene, quindi, che la soluzione conforme ai parametri costituzionali sia quella di estendere il regime di procedibilità a querela della persona offesa anche al reato di danneggiamento su cose esposte a pubblica fede di cui all'art. 635, comma 2, n. 1) del codice penale in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7) del codice penale, proprio come attualmente previsto dall'art. 624, comma 3, del codice penale (modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150/2022) per il reato di furto su cose esposte a pubblica fede di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7) del codice penale.

Si impone, pertanto, la trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti del fascicolo, alla Corte costituzionale, sospendendosi, nelle more della decisione, il presente procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 159 c.p.;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimità costituzionale: dell'art. 635, comma 2, n. 1) del codice penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7) del codice penale nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio con riferimento a cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede in rapporto al reato di furto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7) del codice penale, procedibile a querela della persona offesa a seguito della riforma di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, del codice penale, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.



Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo in epigrafe a carico di A. M. ed i termini di prescrizione della relativa imputazione.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, 12 giugno 2023

Il Giudice: PICCIONE

23C00151

N. 119

*Ordinanza del 3 luglio 2023 del G.I.P. del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di S. G.*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. - Mancata previsione.

– Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

UFF. 26

ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

(ARTICOLI 134 DELLA COSTITUZIONE E 23 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87)

Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Sepe, letti gli atti del procedimento nei confronti di _____, difeso di fiducia dall'avv. Paolo Gallina del foro di Napoli;

Letto l'atto di opposizione a richiesta di archiviazione presentato da _____, difeso dall'avv. Gennaro Razzino del Foro di Napoli;

Udite le parti all'udienza in Camera di consiglio;

OSSERVA

Lo scrivente, in funzione di Gip, con ordinanza del 13 dicembre 2022 respingeva la richiesta di emissione di decreto penale di condanna alla pena di euro 1125 di multa avanzata dal pubblico ministero nei confronti di _____ per il reato di cui all'art. 612, comma 2 del codice penale ritenendo sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale restituendo gli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni (*cf.* Sezione U, sentenza n. 20569 del 18 gennaio 2018 Cc. (dep. 9 maggio 2018) Rv. 272715). Con la richiamata ordinanza si riteneva che il fatto «sebbene costituisca reato, risulta espressione di un grado di offensività particolarmente tenue» ... trattandosi di «... minacce ... dettate da un eccesso d'ira... determinata dal sinistro stradale... subito poco prima». Si opinava, quindi, nel senso che «l'offesa al bene giuridico appare di modesta entità... e non può affermarsi che il comportamento sia abituale» dovendo trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale (*cf.* ordinanza di rigetto della richiesta di emissione del decreto penale, in atti).



Il pubblico ministero, «facendo proprie le argomentazioni del Gip», richiedeva l'archiviazione del procedimento sussistendo la causa di non punibilità della «tenuità del fatto» ai sensi dell'art. 131-*bis* del codice penale (art. 408 del codice di procedura penale) dando luogo alle notifiche di rito nei confronti dell'indagato e della persona offesa.

La persona offesa, Cimafronte Antonio, cui era notificata la richiesta di archiviazione, proponeva opposizione (art. 410 codice di procedura penale) con la quale contestava le conclusioni del pubblico ministero ritenendo i fatti espressivi di una «allarmante propensione a delinquere dell'autore» ed affermando che alla luce di una «valutazione complessiva...di tutte le circostanze emerse ...la condotta del ... non può certo essere valutata di un grado di offensività particolarmente tenue», chiedendo l'emissione di un'ordinanza di imputazione coatta ovvero lo svolgimento di «nuove indagini», in particolare l'escussione a sommarie informazioni del sig. , figlio della persona offesa, in grado di riferire sui «danni morali» patiti dal padre in conseguenza della incresciosa vicenda.

Fissata l'udienza in Camera di consiglio, il difensore della persona offesa, valutata l'identità del giudice persona fisica che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di condanna ravvisando la esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* del codice penale, eccepiva la incompatibilità a statuire in merito alla opposizione a richiesta di archiviazione, avendo già espresso un'opinione sul punto.

Questo giudice, condividendo le ragioni della parte opponente, chiedeva al presidente del Tribunale di essere autorizzato ad astenersi ravvisando, ai sensi dell'art. 36, lettera *h*) del codice di procedura penale «gravi ragioni di convenienza ... in considerazione della pregnanza della motivazione offerta a fondamento del rigetto del d.p., e della incidenza di tale motivazione sulla necessaria terzietà rispetto all'opposizione avanzata dalla parte offesa, la cui funzione di controllo dell'operato del pubblico ministero potrebbe essere influenzata dalla naturale propensione del giudicante a tenere fermo il proprio, già espresso, convincimento». Ciò nonostante, il presidente del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di astensione osservando, sulla scorta del parere reso dal pres. sez. Gip, che la incompatibilità del giudice a decidere il giudizio opposizione non sussiste neppure nei casi di declaratoria di nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura penale.

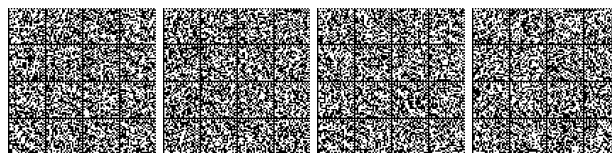
Stando così le cose, l'estensore reputa che la questione meriti lo scrutinio di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale in quanto, anzitutto, il prospettato deficit di terzietà del giudice non può risolversi in via interpretativa, in assenza di una disposizione specifica che consenta il mutamento del giudice competente a decidere sulla opposizione a richiesta di archiviazione, affidata al medesimo giudice per le indagini preliminari che ha in carico il procedimento e che si è già espresso sulla esistenza di una causa di non punibilità in sede di rigetto della richiesta di emissione del decreto di condanna.

Sulla fondatezza della questione bisogna osservare che la terzietà connota il giudice per parametro costituzionale (art. 111, comma 2 della Costituzione) cosicché tale requisito non può mai mancare o subire appannamento o lesione senza con ciò pregiudicare il ruolo stesso del giudice, nei confronti di tutti i soggetti del procedimento.

Sembra ricorrere altresì la violazione del parametro interposto, per il tramite dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, di cui all'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, che stabilisce che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile [...]».

Trattasi di una disposizione che la stessa giurisprudenza sovranazionale considera alla stregua di un «canone oggettivo indeclinabile per la disciplina della funzione giurisdizionale» di modo che la norma convenzionale può ben essere allegata a parametro interposto, in quanto destinata a proteggere il fondamentale diritto alla imparzialità del giudice, che l'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale concorrerebbe a ledere, non prevedendo, tra le cause di incompatibilità, il caso del giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere l'opposizione alla richiesta di archiviazione di una notizia di reato in ordine alla quale il medesimo giudice abbia già in precedenza ravvisato, rigettando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, la sussistenza di una causa di non punibilità.

Vero è che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che «affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità - nel senso dell'esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori della terzietà e dell'imparzialità del giudice -, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima reg Giudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere» (Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 2017).



Nel caso in oggetto, tuttavia, la restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito di rigetto della richiesta di emissione del decreto di condanna, ha determinato la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari (fase in precedenza chiusasi con la richiesta di emissione del decreto penale) e la reintegrazione del pubblico ministero nelle proprie attribuzioni, compresa quella di optare per una eventuale richiesta di archiviazione (*cf.* Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2022). Il pubblico ministero si è quindi determinato nel richiedere l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 131-*bis* del codice penale, dando ingresso al giudizio di opposizione instaurato dalla persona offesa. Ricorre, dunque, il presupposto della diversità tra le fasi.

Sotto diverso aspetto, non è necessario in questa sede ripercorrere le stratificazioni normative che hanno ampliato e reso sempre più penetrante il ruolo della persona offesa nel procedimento, modificandone profondamente lo statuto e rendendo la stessa un soggetto che partecipa, con una attiva presenza, al procedimento penale.

Basta dire che la giurisprudenza costituzionale intende la persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero (Corte Costituzionale, sentenza n. 23 del 2015).

La persona offesa è «soggetto eventuale del procedimento o del processo», e non parte principale e necessaria (ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008).

Il principio di autonomia tra processo penale e processo civile comporta che l'azione civile per il risarcimento del danno ben può svilupparsi in sede civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale.

Ciò spiega la legittimità dell'attribuzione alla persona offesa di poteri circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato.

Tuttavia il ruolo di «controllo» dell'operato del pubblico ministero, che si estrinseca, tra l'altro, mediante l'attribuzione della facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, presuppone per ben operare che il giudice che presiede il relativo procedimento sia immune da deficit di terzietà, che a sua volta può rimontare in una precedente decisione assunta.

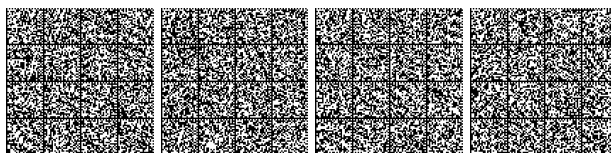
In effetti se e quando il giudice, in sede di rigetto della richiesta di emissione del decreto di condanna, motivi la inaccogliabilità del decreto in ragione della sussistenza di una causa di non punibilità, svolge una valutazione capace di influenzare la neutralità nella successiva ed eventuale fase (opposizione a richiesta di archiviazione) in considerazione della naturale tendenza a tenere fermo il proprio già espresso convincimento.

Infatti è vero che nel giudizio di cui all'art. 410 del codice di procedura penale l'opponente deve chiedere «la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova», così sollecitando un approfondimento investigativo (sollecitazione che, nel caso di specie, vi è stata mediante la richiesta di escussione di una persona informata sui danni «moralì» asseritamente patiti dalla persona offesa dal reato). Ma è altresì vero che l'opponente si trova a coltivare le istanze difensive dinanzi ad un giudice che, in precedenza, come nel caso in oggetto, ha già espresso un convincimento intorno a una porzione della res iudicanda, e cioè precisamente in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità, di modo che il «diritto» della persona offesa opponente, intesa come parte del procedimento, a trovare «ascolto» in un giudice terzo e imparziale sembra essere menomato o non pienamente tutelato.

Sebbene, astrattamente, l'eventuale approfondimento investigativo potrebbe apportare elementi utili a rivedere la valutazione già svolta in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità, tuttavia la nuova valutazione sarebbe pur sempre affidata allo stesso giudice che si è in precedenza espresso in merito, ravvisandosi una potenziale fonte di «prevenzione» tale da compromettere l'imparzialità del giudicante.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ha affermato che nel procedimento per decreto, il controllo spettante al giudice per le indagini preliminari «attiene non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito della richiesta, tant'è che può sfociare nell'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129» (sentenza n. 502 del 1991) e che la pronuncia del giudice sulla richiesta di decreto penale «integra gli estremi di una valutazione di merito sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità dell'imputato» (sentenza n. 346 del 1997).

Il tema è dunque se il giudice per le indagini preliminari che abbia «partecipato al giudizio», rigettando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, possa partecipare al successivo giudizio di opposizione a richiesta di archiviazione ovvero se tale funzione sia «pregiudicata», con violazione dei principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, dalla precedente decisione di rigetto del decreto penale.



La risposta, ad avviso dell'estensore, non può che essere positiva, per le argomentazioni sviluppate, ricorrendo la diversità di «fasi» e dovendosi intendere il sub-procedimento di cui all'art. 410 codice di procedura penale alla stregua di un «giudizio» incidentale che addivene a decisione di merito, variamente declinata.

Sulla rilevanza della questione non vi sono dubbi atteso che, allo stato, si dovrebbe procedere alla trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, pur avendo l'estensore espresso una deliberazione su un punto rilevante della *res iudicanda*.

Ciò giustifica, ad avviso di chi scrive, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché, non sussistendo margini interpretativi che permettano di offrire, dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, una lettura che ne salvaguardi la compatibilità costituzionale, voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'indicata disposizione nella parte in cui non contempla, tra le cause di incompatibilità a giudicare, l'ipotesi del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, abbia espresso il proprio convincimento in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità, e sia successivamente chiamato a decidere sull'opposizione a richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa del procedimento, per contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma, 111 secondo comma, 117 primo comma della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P.Q.M.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a partecipare al giudizio di opposizione a richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 del codice di procedura penale dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità, per contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma, 111 secondo comma, 117 primo comma della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito.

Napoli, 3 luglio 2023

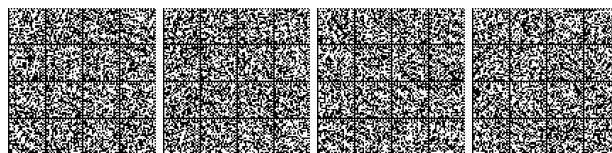
Il giudice per le indagini preliminari: SEPE

23C00153

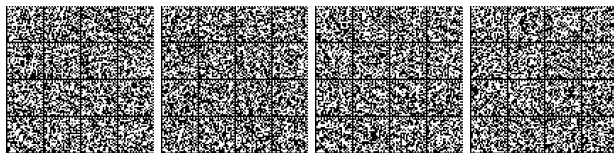
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-038) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

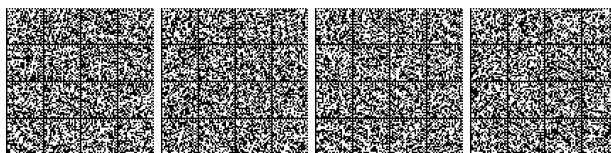
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

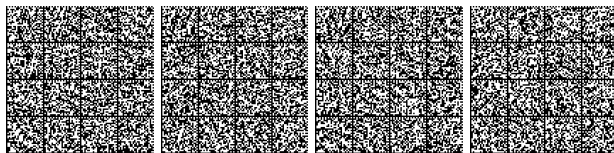
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

